



Prot. 2308/25

Rep. 93/2025

**PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI
UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA NEL SSD MEDS-04/A**

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto dell'Università ed in particolare l'articolo 11, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1622 del 22/06/2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/11/25 con la quale è stata approvata l'istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca codice BDR 6/2025 prot. 2212/25

VISTA la copertura economica sui fondi del contributo liberale AstraZeneca di cui è responsabile il Prof. Andrea Vecchione

VISTA la richiesta di revoca del bando cod. BDR 6/2025 pervenuta dal prof. Vecchione in quanto, a seguito di mutate esigenze di ricerca, sono venuti meno l'interesse e l'opportunità del conferimento della borsa di ricerca. L'evoluzione del progetto ha infatti modificato il quadro delle attività programmate, rendendo non più attuale né funzionale l'attivazione della borsa nei termini previsti dal bando in oggetto.

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate; Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di*



RITENUTO

fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura

di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^o agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016); quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di bando BDR 6/2025 e di tutti gli atti conseguenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinque della Legge 241/90 e s.m.i.;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, di annullare la procedura selettiva pubblica per titoli per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca nel SSD MEDS-04/A - Responsabile scientifico prof. Andrea Vecchione della durata di sette mesi indetta con il bando codice BDR 6/2025 prot. 2212/25 e gli eventuali atti ad esso conseguenti con effetto *ex tunc*.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente di Ateneo.

Roma, 03/12/2025

F.to Il Direttore
Prof. Giorgio SESTI (*)

F.to Il Responsabile amministrativo delegato
Dott. Enrico MATTEI (*)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93